

## **STATUTO DEL MOVIMENTO POLITICO "LA PUGLIA IN PIU'"**

### **Art. 1**

#### **Costituzione e Sede**

E' costituita, ai sensi del Titolo I Cap. III, articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile, un'associazione politico culturale senza fini di lucro denominata "MOVIMENTO - LA PUGLIA IN PIU'", di seguito indicata anche come "MOVIMENTO" "MLP" o "LP", avente sede legale in Lecce alla Via Capitano Ritucci n.29.

### **Art. 2**

#### **Simbolo**

Il simbolo del movimento "LP" è costituito da "cerchio a sfondo azzurro a tinta piatta. Nel semicerchio superiore è presente una "M" stilizzata in formato corsivo minuscolo di colore rosso. Al centro del simbolo è posta la scritta su due righe "LA PUGLIA IN PIU'" di colore bianco. Nella parte bassa del cerchio è inscritta una banda orizzontale di colore bianco contenente la parola "MOVIMENTO" dello stesso colore azzurro dello sfondo del simbolo. Tale simbolo è anche contrassegno elettorale per le elezioni politiche ed europee, mentre per le elezioni amministrative, il Comitato Esecutivo Regionale di Coordinamento può autorizzarne la modifica o integrazione, anche con altri contrassegni eventualmente non appartenenti al Movimento.

[##](#)

Tutti i simboli usati nel tempo dal Movimento, anche se non più utilizzati, o modificati, o sostituiti, fanno parte del patrimonio del movimento "LP".

### **Art. 3**

#### **Dichiarazione sui principi ispiratori e finalità del Movimento**

##### **Politico dei Cittadini**

Il MOVIMENTO LA PUGLIA IN PIU' si ispira alla Costituzione e ai valori della Resistenza. Il MOVIMENTO LA PUGLIA IN PIÙ assicura la piena partecipazione politica delle donne e degli uomini nei suoi organismi dirigenti ed esecutivi, nella scelta delle candidature nelle assemblee elettive e promuove altresì la piena partecipazione delle giovani generazioni alla politica.

Il MOVIMENTO LA PUGLIA IN PIU' rispetta il pluralismo delle opzioni culturali e delle posizioni politiche al suo interno e riconosce pari dignità a tutte le condizioni personali, quali il genere, l'età, le convinzioni religiose, le disabilità, l'identità e orientamento di genere, l'orientamento sessuale, nazionalità e appartenenza ai diversi popoli.

Il MOVIMENTO LA PUGLIA IN PIU' assicura informazione, trasparenza e partecipazione. A tal fine, oltre alle forme di partecipazione diretta delle iscritte e degli iscritti e dei Circoli, si avvarrà del sistema informazione web, anche per la sperimentazione di nuove  
[##](#)

forme di democrazia digitale. MOVIMENTO LA PUGLIA IN PIÙ ha il compito di rendere visibili on web tutte le informazioni sulla vita politica interna, sulle riunioni, le deliberazioni politiche, il bilancio.

Il MOVIMENTO LA PUGLIA IN PIU' promuove e organizza pratiche di democrazia partecipata, anche attraverso le primarie. Le forme della democrazia partecipativa e diretta progressivamente saranno quelle che definiranno anche la democrazia interna all'organizzazione.

Il Movimento, al fine di affermare i valori nei quali si riconosce, per il perseguimento dei propri scopi potrà svolgere le seguenti attività:

- a) promozione di attività culturali, servizi ed attività socialmente utili, campagne di sensibilizzazione, iniziative di formazione, di istruzione e di tutela dei diritti civili;
- b) promozione di una cultura di governo del territorio e dell'ambiente ispirata ai principi economici dello sviluppo sostenibile, e che con la sua affermazione tuteli e salvaguardi i diritti della vita e della sua qualità per le attuali e le future generazioni;
- c) promozione del diritto di partecipazione democratica e consapevole alla formazione delle volontà decisionali delle  
[##](#)

istituzioni elettive anche attraverso la promozione di petizioni e la raccolta di firme per l'abrogazione di leggi e referendum consultivi;

d) formazione nel campo della cultura politica, anche attraverso la creazione di una scuola e l'organizzazione di corsi, stages, esperienze sul campo e convegni;

e) concessione di borse di studio a giovani studiosi meritevoli;

f) pubblicazione di una rivista d'approfondimento dei temi e dei problemi contenuti nei programmi predisposti annualmente dal Comitato di coordinamento e di una newsletter interna ad uso dei Soci;

g) produzione, pubblicazione e divulgazione di testi, in proprio o tramite imprese editoriali, di saggi su tematiche rientranti negli scopi dell'associazione, selezionati periodicamente dal Comitato di coordinamento;

h) promozione ed organizzazione di mostre, incontri, dibattiti, convegni, conferenze, meeting, seminari, viaggi di studio aventi per oggetto tematiche di natura culturale con finalità educative, divulgative, di studio e di informazione, nonché concerti, esposizioni e cineforum;

i) realizzazione di materiale stampato, audio, video e creazione di un sito Internet per la presentazione del Movimento e per la [##](#)

diffusione dei suoi scopi e delle sue attività;

j) creazione di rapporti di collaborazione con istituzioni, altre associazioni o ordini professionali per realizzare obiettivi comuni;

Il Movimento assicura il rispetto della vita privata di ciascuno dei suoi iscritti e assicura la tutela dei dati personali nelle modalità richiamate dal Provvedimento del garante per la Protezione dei dati personali n.107 del 6/3/2014 e delle eventuali successive modificazioni del medesimo provvedimento.

#### **Art. 4**

##### **Aderenti e modalità di adesione al Movimento" La Puglia In Più"**

Tutte le donne e gli uomini, maggiori di quattordici anni, indipendentemente dalla loro cittadinanza, possono iscriversi a MOVIMENTO LA PUGLIA IN PIÙ, aderendo così al presente statuto e ai regolamenti interni.

Tutte le iscritte e tutti gli iscritti hanno diritto a:

- partecipare alla determinazione dell'indirizzo politico di MOVIMENTO LA PUGLIA IN PIÙ;
- esercitare il proprio voto ed essere candidate/i nell'elezione degli organismi dirigenti;
- conoscere le determinazioni dei gruppi dirigenti ed avere accesso a tutti gli aspetti della vita democratica interna;

##

- partecipare all'attività e all'iniziativa politica di MOVIMENTO LA PUGLIA IN PIÙ e dei suoi Circoli;

- ricorrere agli organismi di garanzia secondo le norme stabilite dal presente statuto e dal regolamento di garanzia.

Tutte le iscritte e tutti gli iscritti hanno il dovere di:

- contribuire alla discussione, all'elaborazione della proposta e all'iniziativa politica;

- contribuire al sostegno economico di MOVIMENTO LA PUGLIA IN PIÙ;

- rispettare il presente Statuto e i regolamenti;

- favorire la partecipazione e l'adesione di altre donne e altri uomini a MOVIMENTO LA PUGLIA IN PIÙ.

L'iscrizione è annuale, la validità corrisponde all'anno solare.

L'iscrizione è presupposto essenziale per l'esercizio dei diritti dell'iscritta/o. La mancata iscrizione per un anno comporta la decadenza dagli organismi di cui l'iscritto/iscritta fa parte.

Le persone giuridiche partecipano tramite il loro legale rappresentante o un delegato. Il Movimento si compone di un numero illimitato di aderenti.

L'organo competente a deliberare sulle domande d'ammissione è il Comitato esecutivo di coordinamento regionale.

Chi intenda aderire al Movimento deve presentare domanda al Comitato di coordinamento, che si riserva di decidere  
##

sull'ammissione entro e non oltre 30 giorni, indicando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita. La domanda deve contenere dichiarazione di impegno al rispetto di quanto previsto nello statuto, nel regolamento interno, se adottato, e nelle deliberazioni degli organi sociali.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, o ad essa non sia data risposta entro il termine dovuto, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà il collegio dei garanti.

La quota associativa è intrasmissibile.

Gli iscritti al Movimento possono organizzarsi in sedi locali. Ciascun iscritto/a può presentare il ricorso al Collegio dei Garanti, in ordine al mancato rispetto del presente statuto e dei regolamenti.

La creazione di sedi locali oltre che finalizzata a promuovere sul territorio la diffusione del Movimento e quindi incrementare il numero degli aderenti, mira a garantire una più attenta valutazione delle problematiche locali.

Per ogni provincia sarà individuato dal Comitato di Coordinamento un coordinatore.

Le sedi locali devono essere autorizzate dal Coordinatore provinciale che, su proposta dei richiedenti, individua un  
##

coordinatore della sede.

Rientra nei doveri di ciascun Aderente:

- a) rispettare le disposizioni del presente statuto;
- b) versare la quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea.

Il recesso è consentito a qualsiasi Aderente ed in qualsiasi momento. La perdita della qualità di Aderente non dà diritto al rimborso dei contributi versati, nè a liberazione dall'obbligo di pagamento per quelli dovuti per l'anno in corso.

#### **Art. 5**

##### **Organi del movimento**

Sono organi del Movimento La Puglia In Più:

- Assemblea regionale;
- Presidente regionale;
- Presidente Onorario;
- Comitato esecutivo di coordinamento regionale;
- Coordinatore provinciale;
- Tesoriere;
- Responsabili regionali di Settore;
- Collegio dei Revisori dei conti;
- Collegio dei Garanti.

#### **Art. 6**

##### **L'Assemblea regionale**

**#p#**



L'Assemblea regionale definisce e indirizza la linea politica del movimento "La Puglia In Più".

L'Assemblea regionale si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio; è convocata dal Presidente regionale, che ne stabilisce il luogo, la data e l'ordine del giorno.

L'Assemblea regionale è altresì convocata, senza indugio, quando ne facciano richiesta al Presidente almeno la metà dei membri del Comitato di coordinamento regionale o un terzo degli aderenti.

Con regolamento potranno essere definite particolari modalità di votazione per l'elezione alle cariche sociali nonché i poteri ordinatori di chi presiederà le Assemblee.

La convocazione deve avvenire con avviso da inviarsi, con qualsiasi mezzo, anche in via telematica, che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea a tutti gli aderenti. In caso di motivata urgenza connessa agli argomenti da discutere è possibile convocare l'assemblea con avviso da inviarsi almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea, presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Consigliere anziano per età, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza assoluta degli  
##

stessi.

Ogni aderente ha diritto ad un solo voto. E' ammesso il voto per delega.

La delega deve indicare il nome del rappresentante e, se non è riportata in calce all'avviso di convocazione, deve contenere l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Ogni aderente può essere portatore di un numero massimo di dieci deleghe.

Di ogni adunanza dell'Assemblea dovrà esser redatto apposito verbale.

Il verbale, a cura del Segretario, dovrà essere trascritto su apposito registro e dovrà risultare firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario salvo non sia necessario l'intervento del Notaio.

E' competenza dell'Assemblea deliberare sui seguenti argomenti:

- a) approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo;
- b) elezione del Comitato di Coordinamento Regionale del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Garanti;
- c) determinazione delle direttive generali per l'attività del Movimento;
- d) ratifica dell'esclusione di aderenti come previsto dal precedente art.4;

##

e) qualsiasi altro argomento che il Presidente o il Comitato di Coordinamento ritengano opportuno sottoporre alla sua attenzione. L'Assemblea, delibera con maggioranza dei due terzi (2/3) degli aderenti sui seguenti argomenti:

- a) modifica dello Statuto;
- b) modifica del simbolo;
- c) modifica della denominazione del partito.

#### **Art. 7**

##### **Il Presidente regionale**

Il Presidente regionale del Movimento "LP" è eletto dal Comitato esecutivo di coordinamento regionale e dura in carica tre (3) anni ed è, di diritto, segretario politico del movimento ed in tale veste cura la realizzazione delle linee programmatiche e politiche del movimento.

Presiede di diritto le adunanze dell'Assemblea regionale e del Comitato di coordinamento regionale, ne ordina la convocazione e cura l'esecuzione delle relative delibere. Può, in caso di urgenza, assumere provvedimenti normalmente di competenza del Comitato al quale dovranno essere sottoposti per la necessaria ratifica nei successivi dieci (10) giorni. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni saranno esercitate dal Consigliere anziano per età. In caso di dimissioni o di accertato impedimento permanente del

[##](#)

Presidente regionale, il comitato di coordinamento regionale provvede, entro trenta giorni, alla sua sostituzione.

#### **Art.7 bis**

Il comitato esecutivo Regionale di coordinamento potrà nominare un Presidente Onorario del Movimento il quale ne avrà la rappresentanza politica e curerà i rapporti con i più alti livelli istituzionali e con i rappresentanti politici di altri partiti o movimenti.

In caso di sua assenza o impedimento tali funzioni saranno svolte dal Presidente Regionale.

Il Presidente Onorario, che dovrà essere individuato in ragione della sua riconosciuta leadership tra gli associati dotati di particolari meriti in campo politico, istituzionale e sociale, non potrà in alcun modo ingerirsi nell'attività amministrativa del Movimento e non potrà giammai rappresentarlo nelle attività negoziali.

#### **Art. 8**

##### **Il Comitato esecutivo regionale di coordinamento.**

Il Comitato esecutivo regionale di coordinamento (in seguito anche solo Il Comitato) è composto da almeno sei (6) membri. Gli stessi sono nominati dall'Assemblea regionale, durano in carica tre (3) anni e sono rieleggibili.

##

La loro votazione avviene a scrutinio palese.

Possono partecipare al Comitato regionale di Coordinamento, con funzioni consultive, preventivamente invitati dal Presidente, i responsabili regionali di settore, i coordinatori provinciali ed i coordinatori delle sedi locali, esperti o altre persone che, a giudizio del Presidente, possano portare un contributo significativo sui temi all'ordine del giorno.

Il Comitato sovrintende all'organizzazione, anche periferica del movimento, ed a tutte le attività della struttura regionale e degli Organismi territoriali e nomina gli Organi dirigenti ed i coordinatori provinciali. Può inoltre avocare a sé decisioni spettanti agli Organismi territoriali in caso di particolari necessità.

E' conferito al Comitato di coordinamento regionale in via esclusiva il potere di:

- autorizzare l'apertura di sedi in Puglia, sia regionali che provinciali, e l'utilizzo di contrassegni elettorali del movimento "La Puglia In Più";
- presentare e depositare liste e candidature elettorali in sede regionale.

Il Comitato può delegare, anche temporaneamente, uno dei propri componenti o anche due congiuntamente, alla presentazione ed al  
##

deposito delle liste e delle candidature elettorali; per tali attività potranno, altresì, esser nominati procuratori speciali. Se vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più componenti del Comitato, gli altri provvederanno a sostituirli purchè la maggioranza dei componenti sia sempre costituita da membri nominati dall'assemblea. Se viene meno la maggioranza dei componenti nominati dall'assemblea cessa l'intero Comitato ed il Presidente convocherà, entro un mese, l'Assemblea regionale per l'elezione dell'intero Comitato.

Il Comitato si riunisce tutte le volte il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei membri in carica. La convocazione deve essere effettuata con avviso inviato, con qualsiasi mezzo, anche in via telematica, che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione. In caso di motivata urgenza connessa agli argomenti da discutere è possibile convocare il Comitato anche per lo stesso giorno. Il comitato, presieduto dal Presidente o in sua assenza dal membro anziano per età, delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

E' ammessa la possibilità che le sue riunioni si tengano in audio - video conferenza. Il Regolamento ne determinerà le condizioni.

I componenti del comitato sono tenuti a partecipare attivamente  
##

a tutte le riunioni.

I componenti del comitato che senza giustificato motivo non siano presenti a cinque (5) riunioni consecutive decadono dalla carica.

E' pertanto compito del Comitato regionale di coordinamento:

- a) attuare le deliberazioni dell'Assemblea regionale;
- b) gestire il patrimonio del Movimento e provvedere al perseguimento delle finalità associative;
- c) procedere alla nomina del Presidente;
- d) approvare la bozza di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) proporre all'assemblea la misura della quota associativa;
- f) adottare un regolamento interno.

Il coordinamento regionale, nei casi di violazione delle norme dello statuto e/o dei Regolamenti o di impossibilità di esercitare le funzioni da parte dell'organismo dirigente, può intervenire nei confronti dei Coordinamenti territoriali e dei livelli regionali, adottando i provvedimenti di scioglimento, chiusura, sospensione e commissariamento delle articolazioni territoriali del Movimento La Puglia in più deliberandoli a maggioranza. Entro 90 giorni dal provvedimento, dovranno essere ripristinati gli organismi statutari, in caso di sospensione, o convocata l'assemblea Regionale in caso di revoca.

##

Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, il quale si esprimerà entro 60 giorni. In assenza di pronuncia entro il termine stabilito da parte di tale istituto di garanzia, il provvedimento si intende revocato.

Nel caso in cui i provvedimenti di commissariamento intervengano in sede di presentazione delle liste per le elezioni amministrative e/o regionali, il provvedimento può essere assunto dal Presidente Regionale e dovrà essere ratificato dal Coordinamento regionale entro 7 giorni.

Il Comitato nomina altresì un Segretario. Il Segretario verbalizza le riunioni dell'Assemblea, del Comitato regionale di Coordinamento e coadiuva il Presidente e il Comitato nell'esplicazione delle attività esecutive curando la tenuta dei libri delle Assemblee del movimento. Il Comitato nomina altresì un tesoriere, anche nella stessa persona del Segretario.

#### **Art. 9**

##### **Il Tesoriere**

Il Tesoriere è nominato dal Comitato esecutivo di Coordinamento regionale e dura in carica tre (3) anni ed è componente di diritto del Comitato esecutivo di Coordinamento regionale.

Il Tesoriere ha la rappresentanza legale del movimento e lo rappresenta in tutte le sedi istituzionali.

**#p#**



La carica di Tesoriere può essere cumulabile con le funzioni di Segretario.

Il Comitato di coordinamento regionale detta al Tesoriere le direttive e gli indirizzi relativi all'attività di carattere negoziale necessarie per il raggiungimento dei fini del movimento e per la corretta gestione economica del movimento "LP".

Il Tesoriere, è abilitato alla riscossione dei contributi previsti dalla legge.

Il Tesoriere, altresì, svolge e coordina le attività necessarie per la corretta gestione amministrativa del movimento "LP", e cura l'esecuzione delle delibere del Comitato di Coordinamento relative alla gestione amministrativa ordinaria e straordinaria.

Può compiere tutte le operazioni attinenti alla gestione finanziaria del Movimento, comprese le operazioni bancarie correnti e può quindi, in esecuzione di delibere del Comitato, effettuare pagamenti, incassare crediti, rilasciandone quietanza e così provvedere alla riscossione dei contributi pubblici o comunque dovuti per legge.

Al fine di assicurare la trasparenza della gestione economica e finanziaria del Movimento, il Tesoriere pubblica il bilancio consuntivo di esercizio sul sito del Movimento la Puglia in Più, entro i limiti previsti dalla legge, unitamente al giudizio sul  
##

bilancio annuale emesso dal Collegio dei Revisori dei Conti e al verbale di approvazione del Coordinamento regionale.

E' responsabile delle operazioni contabili e della corretta tenuta delle scritture e dei libri sociali.

Informa periodicamente il Comitato di coordinamento regionale della situazione economica finanziaria del Movimento "LP".

Predispose il piano generale di distribuzione delle risorse secondo i criteri determinati dal Comitato di Coordinamento regionale e dalle norme regolamentari.

Gestisce i fondi destinati alle campagne elettorali e predispose i rendiconti richiesti dalla legge.

Predispose le procedure per la redazione dei conti, per la raccolta dei fondi e per tutto quanto occorra per la corretta amministrazione del movimento "LP".

Salva la possibilità di meglio definire da parte del Comitato Regionale di Coordinamento l'organizzazione finanziaria dell'Ente con apposito Regolamento, per ogni provincia si potrà istituire una Tesoreria.

Le Tesorerie Provinciali, sono dotate di autonomia gestionale ed organizzativa e saranno coordinate dal Tesoriere Regionale, che conformemente ai principi utilizzati per la struttura regionale, detterà le regole per la tenuta della contabilità e la formazione  
##

della relativa rendicontazione.

Sino alla nomina da parte del comitato Esecutivo Regionale di Coordinamento, il Tesoriere Provinciale, coincide con il Coordinatore Provinciale, o suo delegato; il Tesoriere Regionale può svolgere le funzioni di Tesoriere provinciale.

Al Tesoriere Provinciale è attribuita la gestione finanziaria del Comitato Provinciale, da esercitarsi sempre sotto la vigilanza ed il coordinamento del Tesoriere Regionale, nonchè la rappresentanza per il compimento di tutte le operazioni ordinarie di carattere finanziario. Pertanto lo stesso potrà aprire conti correnti bancari o postali, effettuare pagamenti, incassare crediti, rilasciandone quietanza e così provvedere alla riscossione dei contributi pubblici o comunque dovuti per legge.

#### **Art.10**

#### **COORDINATORI PROVINCIALI**

I coordinatori provinciali sono nominati dal Comitato Esecutivo Regionale di coordinamento, durano in carica tre (3) anni e sono rieleggibili.

La loro elezione avviene a scrutinio palese.

Possono partecipare al Comitato regionale di Coordinamento, con funzioni consultive, preventivamente invitati dal Presidente.

Il Coordinatore provinciale sovrintende e coordina  
##

l'organizzazione periferica del movimento, e tutte le attività della provincia. Può inoltre avocare a sé decisioni spettanti agli Organismi territoriali in caso di particolari necessità.

E' conferito al Coordinatore provinciale il potere di:

- autorizzare l'apertura di sedi locali e l'utilizzo di contrassegni elettorali del movimento "La Puglia In Più";
- presentare e depositare liste e candidature elettorali in sede provinciale e comunale.

#### **Art. 11**

##### **Responsabili regionali di Settore**

Su proposta del Comitato esecutivo di coordinamento regionale, il Presidente regionale nomina e chiama a collaborare in modo immediato e diretto responsabili regionali per i seguenti Settori:

Lavoro e Cooperazione;

Agricoltura;

Turismo Sostenibile;

Energia e Ambiente

Federalismo;

Pari Opportunità.

I responsabili di settore durano in carica tre anni.

I responsabili regionali di Settore organizzano i propri settori in gruppi di lavoro e, se invitati dal Presidente regionale,  
[##](#)

possono partecipare ai lavori del comitato di Coordinamento regionale.

Il comitato di coordinamento può stabilire di costituire nuovi e diversi gruppi di lavoro e nominare i relativi responsabili. Ciascun aderente al movimento può partecipare ad un gruppo di lavoro secondo le proprie competenze ed attitudini. Analoghi gruppi di lavoro a livello provinciale possono essere formati dai Coordinatori provinciali.

#### **Art. 12**

##### **Collegio dei Revisori dei Conti.**

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da quattro (4) membri (tre effettivi ed uno supplente). I Revisori dei Conti restano in carica per un triennio e sono eletti dall'assemblea regionale.

Non possono essere scelti tra chi ricopre cariche elettive a livello pubblico, possono essere individuati anche all'esterno del Movimento e sono rieleggibili per non più di due volte consecutivamente.

E' compito del Collegio dei Revisori dei conti controllare la gestione amministrativa e contabile. Il Collegio dei Revisori denuncia all'Assemblea regionale eventuali irregolarità e redige le relative relazioni da allegare ai bilanci consuntivi e  
##

preventivi predisposti.

I componenti del Collegio dei Revisori dei conti partecipano di diritto alle riunioni del Comitato regionale di Coordinamento con facoltà di parola ma senza diritto di voto.

### **Art. 13**

#### **Collegio dei Garanti**

Il Collegio dei Garanti è composto da quattro membri (tre effettivi ed uno supplente). I Garanti restano in carica per un triennio, e sono eletti dall'Assemblea regionale.

Non possono essere scelti tra chi ricopre cariche elettive a livello pubblico, possono essere individuati anche all'esterno del Movimento e sono rieleggibili per non più di due volte consecutivamente.

E' compito del collegio valutare i ricorsi sulle domande di ammissione ad associato respinte dal Comitato. Il collegio vigila sull'osservanza del presente statuto e porta all'attenzione dell'assemblea le irregolarità riscontrate.

Il Collegio dei garanti è titolare delle applicazioni delle sanzioni derivanti dalle violazioni allo Statuto nonché del Regolamento. Le sanzioni applicabili, a seconda della gravità del caso sono nell'ordine: a) richiamo; b) sospensione all'esercizio dei diritti riconosciuti all'iscritto fino al massimo di 12 mesi;

[#p#](#)

c) rimozione degli incarichi interni al Movimento. Le contestazioni devono essere notificate attraverso mezzi idonei a garantire la certezza del ricevimento. All'iscritto è assicurato il diritto alla difesa mediante opposizione alle contestazioni mosse nel termine di 30 giorni dal ricevimento della notifica. Nel principio del contraddittorio, l'iscritto deve essere audito dal Collegio dei garanti a supporto delle proprie difese. Solo successivamente a tale fase di contraddittorio, il Collegio dei garanti potrà deliberare sulla eventuale sanzione da comminare. I componenti del Collegio dei Garanti partecipano di diritto alle riunioni del Comitato regionale di Coordinamento con facoltà di parola ma senza diritto di voto.

#### **Art. 14**

##### **Patrimonio e mezzi di finanziamento**

Il patrimonio del Movimento è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà del Movimento;
- b) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti e liberalità in genere.

Per l'adempimento dei suoi compiti, il movimento dispone delle seguenti entrate:

- a) quote associative versate annualmente dagli associati;
- [##](#)

b) contributi, finanziamenti e proventi economici in genere erogati da soggetti pubblici e privati;

c) proventi derivanti dall'organizzazione di manifestazioni, sottoscrizioni e dall'attività dell'Associazione in generale nonché da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

I mezzi finanziari per il funzionamento del Movimento provengono:

-dalle quote versate dai Soci nella misura proposta annualmente dal Comitato regionale di Coordinamento e deliberata dall'Assemblea regionale;

-dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali. Il Comitato potrà rifiutare liberalità quando finalizzate a condizionare in qualsivoglia modo il Movimento;

-da iniziative promozionali;

-dagli interessi sulle disponibilità depositate presso istituti di credito.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con le finalità del Movimento e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti al Movimento e arricchire il suo patrimonio.

##



Le risorse finanziarie del Movimento saranno utilizzate per il perseguimento degli scopi sociali, ma anche per attività sociali e per iniziative di carattere assistenziale, culturale, sportivo, anche sotto forma di finanziamento, purchè ciò non risulti in contrasto con la disciplina di settore.

Durante la vita del Movimento non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

I criteri con i quali sono assicurate le risorse ai vari organi e strutture territoriali - nonché alla promozione di azioni positive in favore delle giovani generazioni e della parità tra i sessi nella partecipazione alla politica e nell'accesso alle cariche elettive locali - sono quelli della solidarietà, programmazione ed economicità, tenendo conto della proporzionalità del numero dei voti espressi nelle competizioni elettorali.

## **Art. 15**

### **Scioglimento**

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Lo scioglimento del Movimento potrà essere deliberato dall'Assemblea regionale con maggioranza dei due terzi degli  
##

aderenti.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa esso intervenga, il patrimonio residuo dopo la chiusura della fase di liquidazione dovrà essere devoluto, sulla base di delibera dell'Assemblea, a favore di altri Movimenti senza scopo di lucro e con finalità analoghe.

#### **Art. 16**

##### **Norme di riferimento**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, nonché le altre disposizioni di legge. Il presente atto è interpretato e regolato secondo la legge italiana e per ogni controversia è esclusivamente competente il Foro di Bari.

#### **Art.17**

##### **Norme transitorie**

Il comitato di coordinamento è delegato a correggere eventuali errori materiali o difetti di coordinamento tra gli articoli, contenuti nel presente Statuto ed è altresì competente ad emanare norme interpretative autentiche del presente Statuto.

I Regimi d'Incompatibilità, l'Ineleggibilità così come le norme che definiscono il procedimento sanzionatorio, il tesseramento e le procedure per l'acquisizione della qualifica di aderente,  
[##](#)

saranno normate da apposito regolamento.

Il Comitato di coordinamento regionale predisporrà e approverà tutti i regolamenti.

Fino alla prima Assemblea Regionale, convocata per iscritto, a seguito del primo tesseramento, il Comitato di coordinamento regionale avrà facoltà di nominare o di integrare, in linea con quanto previsto dal vigente Statuto, tutti gli Organi del Movimento Politico "La Puglia In Più".

Si conviene che restano in vigore tutti gli attuali organi del Movimento politico "La Puglia In Più", a qualsiasi livello, fino all'individuazione dei nominativi da eleggere alle cariche secondo le modalità previste dal vigente Statuto, e comunque non oltre la scadenza naturale del primo mandato, così come stabilito dall'Atto Costitutivo.

I primi Coordinatori Provinciali sono individuati nelle persone dei Consiglieri della Regione Puglia espressi dalla rispettiva Provincia e durano in carica per tre anni.

F.to: Dario Stefano - Notar Francesco Paolo Petrera L.S.

##